

# **TI\_GERICHTE 11.2004.88 vom 6. April 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-04-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.88](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.88)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.88 du 6 avril 2005

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.88 del 6 aprile 2005

## **Regeste**

Cambiamento del nome a figli affidati a una madre divorziata

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è stata delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art. 15 a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Sezione degli enti locali (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), autorità di vigilanza sullo stato civile. Il procedimento è di volontaria giurisdizione (Rolf Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, tesi, Zurigo 1996, pag. 151 in fondo con rinvio alla nota 224). La decisione della Sezione degli enti locali è impugnabile entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 15 a cpv.

### **E. 2**

Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2004 AO 1 sostiene che l'appello va dichiarato irricevibile già per il fatto di essere stato tradotto tardivamente. A suo avviso la versione italiana che ha fatto seguito all'ordinanza presidenziale del 17 agosto 2004 non andava considerata, né all'appellante andavano fissati due altri termini per rimediare al difetto, il destinatario non avendo reso verosimili problemi di comprensione linguistica. L'interessata si duole altresì che non le sia stata intimata la versione originale dell'appello, come pure la prima versione italiana del medesimo e la traduzione italiana della lettera trasmessa dall'ex marito all'autorità di vigilanza sullo stato civile (che ha fatto seguito alla seconda ordinanza presidenziale, del 28 settembre 2004). a) Quanto l'interessata rimprovera alla Camera è di non essere caduta in un eccesso di formalismo. Certo, chi non reagisce al termine fissatogli per tradurre in italiano un atto d'appello si vede stralciare la causa dai ruoli (Rep. 1986 pag. 172, 1975 pag. 302). Nella fattispecie però l'appellante non è rimasto inattivo, ma ha trasmesso alla Camera – nel termine di 15 giorni assegnatogli con l'ordinanza del 17 agosto 2004 – una versione italiana del suo memoriale. A quel momento spettava al giudice che non riteneva sufficiente il livello della traduzione emanare una nuova ordinanza, ciò che è avvenuto il 28 settembre 2004. Dubitando che la sommara versione italiana fosse dovuta a un lasso di tempo troppo breve per ottenere una traduzione di qualità nel Libano, il presidente ha portato il termine a 30 giorni. E l'appellante non è rimasto inoperoso neppure di fronte alla seconda ordinanza, tant'è che ha inviato tempestivamente alla Camera la traduzione fedele di un suo scritto in francese all'autorità di vigilanza (doc. 26). A quel punto l'equivoco risultava palese, spiegabile con il fatto che l'appellante non conosce l'italiano. Mal si intravede del resto quale interesse egli potesse avere nel far tradurre quella lettera. Ch'egli mirasse – per avventura – a procrastinare la decisione dell'appello non è preteso neppure dall'interessata. Per finire, una volta capito quanto gli si chiedeva,

l'appellante ha ottemperato puntualmente alla diffida nel termine fissatogli con ordinanza del 29 ottobre 2004. Dichiarare irricevibile l'appello in condizioni del genere disattenderebbe finanche il precetto della buona fede processuale. b) La mancata intimazione a AO 1 dell'appello originale in francese, della prima versione italiana e della traduzione della lettera indirizzata dall'ex marito all'autorità di vigilanza si deve all'evidenza che tali documenti sono irricevibili poiché non conformi alle richieste del tribunale. Introdotti dopo la scadenza del termine per ricorrere, essi non possono essere altrimenti considerati ai fini del giudizio (Rep. 1968 pag. 70). Fossero stati intimati, l'appellata si sarebbe inutilmente espressa al riguardo. Del resto, avesse inteso – per ipotesi – verificare la traduzione italiana dell'appello, essa avrebbe potuto chiedere in ogni momento di consultare il fascicolo processuale. Ne segue che, in definitiva, le censure di forma mosse alla procedura adottata dinanzi a questa Camera si rivelano inconsistenti. Onde la necessità di procedere all'esame dell'appello.

### **E. 3**

L'appellante unisce al proprio memoriale il certificato di conversione dell'ex moglie al credo musulmano, avvenuta davanti alla suprema autorità islamica sunnita, e l'atto di matrimonio con le relative traduzioni in francese. Oltre a ciò egli chiede di indire un tentativo di conciliazione per il bene dei figli. Ora, i documenti acclusi all'appello già figurano agli atti (doc. 16 e fascicolo “atti diversi” nell'inc. OA.2002.51, richiamato). Irricevibili – perché non richiesti – sono invece un memoriale trasmesso dall'appellante a questa Camera il 6 dicembre 2004 e una lettera del 9 febbraio 2005, pervenuta alla Camera il 23 febbraio successivo. Quanto al tentativo di conciliazione, esso potrebbe culminare soltanto nel ritiro dell'istanza da parte di AO 1 o nel ritiro dell'appello da parte di AP 1. Entrambe le eventualità appaiono tuttavia remote, gli ex coniugi non avendo mai lasciato trasparire la benché minima disponibilità a transigere sul nome dei figli. Un esperimento di conciliazione riuscirebbe quindi, con ogni verosimiglianza, infruttuoso.

### **E. 4**

Nel merito l'autorità di vigilanza ha ricordato come la giurisprudenza più recente interpreti in modo restrittivo i “motivi gravi” cui si riferisce l'art. 30 cpv. 1 CC (sopra, consid. 1), esigendo che a tale scopo si dimostri un serio e apprezzabile pregiudizio d'ordine individuale o sociale nel continuare a portare il nome di cui si chiede il cambiamento. A parere dell'autorità, presupposti del genere sussistono in ogni modo nel caso specifico, sia perché incombe il rischio che continuando a portare il nome “AP 1” i figli possano essere rapiti dal padre (pericolo già corso una volta da AO 2), sia perché nel suo rapporto del 7 aprile 2004 la curatrice di rappresentanza appoggiava l'istanza della madre. Quanto alle obiezioni di AP 1, l'autorità di vigilanza ha rilevato che il cambiamento di nome non incide sui rapporti giuridici tra genitori e figli.

### **E. 5**

L'appellante evoca le vicissitudini che hanno portato alla procedura in rassegna e contesta la competenza delle autorità svizzere, facendo valere che l'ex moglie aveva optato liberamente per un matrimonio religioso in Libano, il quale comportava l'esclusiva autorità del padre sui figli. Egli lamenta inoltre una violazione degli art. 270, 301 e 303 CC, rammentando che il nome AP 1 era quello comune durante il matrimonio, e sottolinea che in quanto padre egli ha non solo il diritto, ma anche il dovere di esprimere la propria opinione sulle scelte importanti legate all'educazione dei ragazzi. A suo avviso poi, convertendosi all'Islam, l'ex

moglie ha scelto essa medesima tale credo e sotto questo profilo la decisione impugnata offende il suo diritto di dirigere l'educazione religiosa dei figli. Quanto al cambiamento di nome, l'appellante afferma che ciò pregiudicherà i diritti ereditari di AO 2 e AO 3 nella successione paterna, se non altro per quel che è del patrimonio immobiliare in Libano. Infine egli fa valere che il nome attuale salvaguarda “l'innocenza e la salute psichica” dei bambini, oltre al loro legame con lui.

#### **E. 6**

Competenti per statuire su un cambiamento di nome sono le autorità svizzere del domicilio dell'istante (art. 38 cpv. 1 LDIP), le quali applicano ai presupposti e agli effetti del cambiamento il diritto svizzero (art. 38 cpv. 3 LDIP). Il luogo in cui i genitori di figli minorenni si sono sposati, l'appartenenza religiosa dell'uno o dell'altro, la legge applicabile alla celebrazione del matrimonio poco importano, la Svizzera non avendo ratificato convenzioni internazionali che prevedano simili criteri di collegamento. Nella fattispecie è pacifico che i figli sono domiciliati a \_\_\_\_\_, insieme con la madre (doc. 7 e 8), alla quale dopo il divorzio è stata conferita l'autorità parentale (doc. 2). A ragione l'istanza di cambiamento di nome è stata quindi sottoposta all'autorità svizzera e a ragione quest'ultima ha applicato il diritto svizzero.

#### **E. 7**

Il nome attiene alla sfera della personalità e costituisce un segno distintivo circa l'identità del soggetto, indicandone l'appartenenza familiare. “Motivi gravi” (nell'accezione dell'art. 30 cpv. 1 CC) per un suo cambiamento sono dati solo qualora l'interesse privato del richiedente prevalga su quello pubblico a che il nome acquisito e figurante agli atti dello stato civile rimanga tale per la sua funzione individualizzante. Nondimeno, trattandosi di minorenni, la giurisprudenza è stata a lungo generosa nel ravvisare “motivi gravi”, ritenendo che un nome idoneo a rivelare l'origine naturale o adulterina di un figlio che vive con genitori non sposati potesse recare seri pregiudizi sociali. In casi simili al bambino era sempre riconosciuto un interesse legittimo a far adeguare il proprio nome a quello della nuova famiglia (sull'evoluzione della prassi: DTF 121 III 146 consid. 2a con citazioni). La giurisprudenza più recente ha segnato una svolta in senso restrittivo. Nella sentenza pubblicata in DTF 121 III 145 il Tribunale federale ha deciso che l'esistenza di un concubinato – anche durevole – tra la madre, detentrica dell'autorità parentale, e il suo compagno, padre biologico del figlio che vive nell'economia domestica comune, non basta a integrare “motivi gravi” perché il figlio assuma il nome del concubino. Il moltiplicarsi di famiglie monoparentali o viventi in unione libera e il diverso apprezzamento sociale affermatosi negli ultimi anni verso figli nati fuori del matrimonio – ha continuato il Tribunale federale – più non bastano a motivare gli estremi dell'art. 30 cpv. 1 CC in situazioni del genere. Il figlio che vuole cambiare nome deve, ora, dimostrare di essere concretamente vittima di pregiudizi seri e reali ove continui a portare quel nome. Analogamente ha statuito il Tribunale federale in DTF 124 III 401 riguardo a un figlio di genitori divorziati che, soggetto all'autorità parentale della madre, viveva nella famiglia creata da quest'ultima con un nuovo matrimonio. A quel figlio non è stato consentito di assumere il nome del patrigno proprio per non avere addotto – né tanto meno dimostrato – “circostanze particolari” a sostegno della domanda. La prassi testé riassunta è stata ribadita in DTF 126 III 2 consid. 3a ed è stata confermata ancora ulteriormente, come ad esempio nella sentenza 5C.163/2002 del 1° ottobre 2002 in cui il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento di nome a due figlie che, dopo il divorzio dei genitori, erano state affidate alla

madre, la quale aveva ripreso il suo cognome da nubile. Il fatto che le figlie continuassero a portare un nome balcanico, in particolare, non è stato annoverato tra i “motivi gravi” dell'art. 30 cpv. 1 CC. La giurisprudenza più aggiornata rimane sulla stessa linea (si veda, tra altre, la sentenza 5C.84/2003 del 20 maggio 2003). Anzi, il Tribunale federale ha soggiunto, nel caso di una figlia di genitori divorziati (la quale chiedeva di assumere il nome della madre), che per invocare con successo l'art. 30 cpv. 1 CC occorrono ragioni oggettive. Ragioni soggettive, dettate da sentimenti, come il fatto che il figlio pretenda di non conoscere più il padre o che il nome del padre desti reazioni negative nella cerchia familiare della madre non sono sufficienti. Quanto alle motivazioni oggettive, l'ipotesi che un nome sia inusuale o difficile da scrivere non basta per chiederne il cambiamento. Per il resto – ha ricordato il Tribunale federale – un cambiamento di nome non va confuso con una misura a protezione del figlio: esso non è destinato a mettere il figlio al riparo da orientamenti negativi nei confronti del padre invalsi nell'ambiente in cui il ragazzo vive (sentenza 5C.97/2004 del 23 giugno 2004 consid. 3.2 e 3.3, tradotta in italiano in: RSC 73/2005 pag. 93).

#### **E. 8**

L'autorità di vigilanza poggia la sua decisione, come detto (consid. 4), su due ordini di motivi: in primo luogo essa reputa che il cambiamento di nome si legittimi in concreto per il rischio incombente che il padre rapisca i figli. Ora, che il 28 maggio 2001 (durante la causa di divorzio) AP 1 abbia tentato di imbarcarsi furtivamente con AO 2 all'aeroporto di \_\_\_\_\_ su un aereo per Beirut è vero. A supporre che un pericolo del genere sia ancora attuale, tuttavia (ciò che l'appellante nega, riconducendo l'accaduto a un gesto istintivo), tale eventualità non giustificerebbe la decisione impugnata. Intanto, come si è rammentato, un cambiamento di nome non va confuso con una misura a protezione del figlio. A parte ciò, risulta ben poco verosimile che AP 1 non riuscirebbe a ottenere dalle autorità libanesi documenti d'identità per i figli con il nome originario. Inoltre la misura sarebbe del tutto inutile in caso di espatrio clandestino. In realtà le sottrazioni di minorenni si combattono con le misure previste dal diritto di famiglia, istituendo diritti di visita sorvegliati, limitandone l'esercizio al territorio svizzero, obbligando il genitore a depositare i suoi documenti d'identità durante gli incontri (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 24 ad art. 273; Hegnauer in: Berner Kommentar, 4<sup>a</sup> edizione, n. 117 e 117a ad art. 273 CC; v. anche: Mesures en vue de prévenir l'enlèvement international d'enfants, dell'Ufficio federale di giustizia in: [www.ofj.admin.ch](http://www.ofj.admin.ch)). In casi estremi, revocando addirittura il diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC; Hegnauer, op. cit., n. 35 ad art. 274 CC). Del resto, proprio a tale scopo, nella sentenza di divorzio il diritto di visita è stato previsto sotto sorveglianza, con obbligo per AP 1 di consegnare i suoi passaporti libanese e svizzero (doc. 2).

#### **E. 9**

Il secondo argomento cui l'autorità di vigilanza ancora la propria decisione è il rapporto del 7 aprile 2004 in cui la curatrice di rappresentanza appoggia il prospettato cambiamento di nome. Se non che, in tale relazione l'interessata si limita a rilevare l'esigenza che i figli abbiano un rapporto sereno con la madre, loro unico punto di riferimento, e a sottolineare il forte timore della medesima, la quale paventa nuovi rapimenti. Onde il parere che, visti i traumi lasciati dalle esperienze passate sulla madre e su AO 2, il cambiamento di nome aiuterebbe i figli nella prospettiva di una “riorganizzazione familiare” e promuoverebbe uno sguardo positivo “verso il futuro”, i due bambini avendo “solo ed unicamente dei

benefici ottenendo il cambiamento di cognome” (doc. 23). Simili argomenti non sono tuttavia di alcuna pertinenza giuridica. Un mutamento di nome è inteso – come si è spiegato – a soccorrere chi si trova oggettivamente vittima di pregiudizi seri e reali continuando a portare il nome che gli è attribuito. Esso non è concepito né come tonico per corroborare i rapporti tra madre e figli, né come strumento terapeutico per lenire torti passati, né come mezzo d'integrazione in una famiglia piuttosto che in un'altra. Anche nella misura in cui si fonda sul rapporto della curatrice la decisione impugnata non trova dunque apprezzabile conforto. 10. AO 1 sostiene che il fatto di portare il nome di un padre incurante ed estraneo procura ai figli inutili disagi e anima in AO 2 “brutti fantasmi del passato”, mentre il nome di lei contribuirebbe ad armonizzare i ragazzi nella famiglia monoparentale. Ora, si conviene che AO 2 “non ha un'immagine molto positiva del padre” (rapporto di audizione, del 27 dicembre 2004). Egli ha dichiarato di non volerlo più incontrare “perché ha paura che lo porti con sé”, di chiamare il padre “\_\_\_\_\_” e di identificare la figura paterna nel nuovo compagno della madre, pur sapendo di non essere figlio di lui. Su domanda, egli ha risposto di chiamarsi “\_\_\_\_\_”, benché a scuola lo chiamino con il suo vero nome. Ciò nondimeno, l'operatrice ha manifestato il convincimento che il ragazzo (il quale al momento dell'ascolto non aveva ancora 7 anni) non sia “ancora in grado di prendere piena coscienza di cosa significhi cambiare definitivamente il cognome” e che la sua scelta sia dettata dal fatto di vivere con la madre e nello stesso paese dei nonni materni (act. VII). Sia come sia, quand'anche AO 2 avesse preteso di non riconoscere più il padre, ciò non basterebbe – come detto – per un cambiamento di nome (sopra, consid. 7). Né più giustifica un cambiamento di nome – come noto – il proposito (obsoleto) di inquadrare socialmente i figli nel contesto di una famiglia piuttosto che di un'altra (loc. cit.).

#### **E. 11**

A ben vedere, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi idonei ad accertare che in concreto i figli siano oggettivamente vittima di pregiudizi seri e reali continuando a portare il nome originario. La richiesta in esame appare ricollegarsi se mai a ragioni soggettive: al desiderio di cancellare spiacevoli trascorsi, al proposito di sbiadire la figura dell'appellante nella cerchia familiare, all'intento di sostituire elettivamente il ruolo del padre. Ammesso e non concesso poi che un soggettivo tormento interiore possa assurgere a “motivo grave” (ciò che – come si è visto – la giurisprudenza esclude), nemmeno risulta che il nome dell'appellante susciti nei ragazzi una qualsiasi sofferenza. Che manchino relazioni personali con il padre o che questi trascuri obblighi alimentari non basta a configurare “motivi gravi”. Che il nome “\_\_\_\_\_” obblighi i figli a dare spiegazioni sulle loro origini ad amici e compagni di scuola neppure. L'unità del nome all'interno della famiglia non è più un dogma e il fatto di portare un nome straniero o difficile da scrivere non è più necessariamente indice, per sé solo, di discriminazioni o svantaggi. In ultima analisi, nulla permette di accertare che, continuando a portare il nome del padre, in concreto i figli patiscano seri pregiudizi d'ordine sociale, psichico, morale o spirituale. Nelle condizioni descritte l'appello deve quindi essere accolto e la decisione impugnata riformata.

#### **E. 12**

La tassa di giustizia, le spese e i costi dovuti all'audizione del figlio nell'ambito del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante ha diritto, da parte sua, a un'equa indennità per l'incomodo e gli esborsi occasionatigli (Rep. 1990 pag. 213 in alto). In applicazione analogica della giurisprudenza, che attribuisce ripetibili d'ufficio – salvo

tacita rinuncia – a una parte vittoriosa debitamente patrocinata ( Cocchi/ Trezzini , op. cit., n. 2 ad art. 150 CPC), si giustifica pertanto di riconoscere all'interessato un'indennità di fr. 500.–, senza tenere calcolo evidentemente degli atti irricevibili in appello (sopra, consid. 3). L'autorità di vigilanza non avendo riscosso spese, l'esito del pronunciato attuale non influisce sugli oneri di primo grado. Quanto alle ripetibili, in prima sede il convenuto non ne ha rivendicate. E siccome la procedura amministrativa – applicabile davanti all'autorità di vigilanza (art. 424 cpv. 2 CPC) – non prevede l'assegnazione di ripetibili d'ufficio ( Borghi/Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 lett. b ad art. 31), l'esito del giudizio odierno non incide nemmeno a tale riguardo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato nel senso che l'istanza volta al cambiamento di nome è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 300.– b ) ascolto del figlio fr. 300.– c) spese fr. 50.– fr. 650.– da anticipare dall'appellante nella misura di fr. 350.–, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– a titolo di indennità. 3. Intimazione: – , con recapito a ; – ; – , . Comunicazione: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile; – Ufficio dello stato civile, . terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.